



Regolamento per la valutazione delle domande di riconoscimento del titolo di studio in Medicina e Chirurgia conseguito in paesi stranieri in assenza di accordi bilaterali con lo Stato Italiano.

(approvato con verbale del Comitato di Direzione della Facoltà di Medicina e Chirurgia del 20/06/2022)

Art. 1

Ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 148 dell'11 luglio 2002, l'Università degli Studi di Milano, nell'ambito della propria autonomia e in conformità dei propri ordinamenti didattici, riconosce i titoli di studio in Medicina e Chirurgia conseguiti in paesi stranieri in assenza di accordi bilaterali con lo Stato Italiano per come previsto nei successivi articoli del presente Regolamento.

Art. 2

- 2.1 La domanda per il riconoscimento del titolo di studio in Medicina e Chirurgia deve pervenire, a pena di esclusione, entro il 30 Luglio. Qualora tale termine scada in giorno festivo, la scadenza slitta al primo giorno feriale utile.
- 2.2 Si considerano prodotte in tempo utile solo le domande presentate, entro il termine perentorio suindicato, esclusivamente tramite una procedura on-line reperibile alla pagina web del sito d'ateneo www.unimi.it nella sezione internazionale/venire studiare dall'estero/riconoscimento esami e titoli accademici esteri.
- 2.3 Alla domanda, debitamente compilata, dovranno essere allegati:
 - a) diploma di scuola superiore;
 - b) titolo di studio universitario, con traduzione in italiano legalizzata e dichiarazione di valore oppure attestazione di validità rilasciata da centri ENIC-NARIC;
 - c) certificato rilasciato dall'Ateneo estero attestante l'elenco degli esami sostenuti nel corso di laurea (con relativi voti, crediti/ore e data di sostenimento), tradotto e legalizzato;
 - d) ricevuta di pagamento per il riconoscimento da effettuare con il Modulo per pagamenti Riconoscimento titolo estero;
 - e) documento d'identità in corso di validità;
 - f) codice fiscale;
 - g) permesso di soggiorno (solo per i cittadini non-comunitari);
- 2.4 I documenti di cui alle lettere a) e b) sono accettati anche in lingua francese, inglese, tedesca e spagnola.
- 2.5 La traduzione legalizzata del titolo di studio universitario e la relativa dichiarazione di valore possono essere sostituiti dal Diploma Supplement rilasciato dalle Università di Paesi aderenti allo Spazio Europeo dell'Istruzione Superiore.
- 2.6 La domanda di riconoscimento deve pervenire, a pena di esclusione, completa di tutta la documentazione richiesta al presente articolo.
- 2.7 Il candidato dovrà inoltre presentare una certificazione riconosciuta dall'Università (CELI, ROMA IT, PLIDA, CILS e CLIQ) attestante la conoscenza della lingua italiana corrispondente al livello B2. Sarà possibile da parte del candidato, risultato idoneo,



presentare tale certificazione prima della discussione della tesi finale. Il candidato privo della certificazione B2 non sarà ammesso a discutere l'elaborato finale di Tesi.

2.8 Sono esonerati dalla presentazione della certificazione di cui al comma precedente i cittadini italiani in possesso del titolo di scuola superiore italiano.

Art. 3

- 3.1 La valutazione circa il rilascio del titolo di studio in Medicina e Chirurgia da parte dell'Università degli Studi di Milano, per mezzo del riconoscimento del titolo, avviene mediante lo svolgimento di una prova propedeutica nonché una valutazione di tipo curriculare.
- 3.2 Il riconoscimento del titolo potrà avvenire tramite "riconoscimento diretto" ovvero senza la richiesta di sostenere ulteriori esami e di presentare elaborati finali, o per "abbreviazione del corso" ovvero il candidato dovrà sostenere con esito positivo ulteriori esami di profitto nonché discutere un elaborato finale di tesi, nelle condizioni previste al successivo art. 4.

Art. 4

4.1 La prova propedeutica, stabilita con apposito provvedimento del Comitato di Direzione della Facoltà di Medicina e Chirurgia, consiste nella soluzione di 60 quesiti che presentano cinque opzioni di risposta, tra cui il candidato deve individuarne una soltanto, scartando le conclusioni errate, arbitrarie o meno probabili, su argomenti di:

- Medicina Interna (10 quesiti);
- Pediatria (10 quesiti)
- Ginecologia (10 quesiti);
- Chirurgia Generale (10 quesiti);
- Urgenze e Emergenze Medico Chirurgiche (5 quesiti);
- Sanità Pubblica (5 quesiti); - Medicina Legale (5 quesiti);
- Medicina del Lavoro (5 quesiti).

Per l'effettuazione della prova ai candidati sarà concesso un tempo di 90 minuti.

4.2 L'esito della prova propedeutica determinerà:

- a) il riconoscimento diretto del titolo qualora il candidato raggiunga una votazione di 9/10, ovvero aver fornito almeno 54 risposte positive sui 60 quesiti proposti, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 3 del presente articolo. Per il riconoscimento diretto è necessario da parte del candidato possedere *ex ante* la certificazione linguistica di conoscenza dell'italiano livello B2;
- b) l'abbreviazione del corso qualora il candidato raggiunga una votazione di 7/10, ovvero aver fornito almeno 42 risposte positive sui 60 quesiti proposti.

4.3 I candidati che alla prova propedeutica saranno risultati idonei saranno valutati anche per quanto riguarda il curriculum rispetto agli esami sostenuti e dichiarati di cui al punto 2.3 lettera c) al fine di determinare eventuali esami integrativi da sostenere rispetto a quelli previsti di cui al successivo art. 5 commi 1 e 2.

4.4 Saranno accolti solo i candidati risultati idonei nei limiti dei posti resisi disponibili, a seguito di eventuali rinunce o trasferimenti, per il VI anno di corso rispettivamente per i tre Corsi di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Medicina e Chirurgia: Polo Centrale,



Polo Vialba e Polo San Paolo e comunicati dalla Direzione Segreteria Studenti e Diritto allo Studio entro il 31 maggio di ogni anno.

Art. 5

5.1 I candidati, per i quali sarà prevista l'abbreviazione del corso, ai sensi del precedente art. 4 comma 2 lettera b), saranno iscritti al VI anno di corso. Per laurearsi dovranno sostenere positivamente 5 esami e dovranno discutere una tesi originale. Gli esami sono:

- Clinica Chirurgica e Terapia Chirurgica;
- Clinica Medica;
- Clinica Ostetrica e Ginecologica;
- Pediatria Generale e Specialistica;
- Urgenze ed Emergenze Medico Chirurgiche.

5.2 In aggiunta agli esami di cui al precedente comma, la Commissione Didattica, di cui al successivo art. 6, relativamente alle discipline di Sanità Pubblica, Medicina del Lavoro e Medicina Legale determinerà lo svolgimento del relativo esame qualora rispettivamente per le citate discipline il candidato non fornisca almeno 3/5 di risposte positive agli specifici quesiti.

5.3 Gli studenti iscritti non hanno l'obbligo di frequenza. Sarà data loro comunque la possibilità di poter accedere a tutte le attività formative di cui al precedente punto (lezioni in aula, seminari, attività professionalizzanti in reparto). Saranno garantiti agli stessi tutti i servizi universitari (prestito libri, utilizzo materiale multimediale biblioteche, etc.).

5.4 Le sedi di iscrizione sono il:

- D51 - Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia - Polo Centrale c/o uno delle relative Linee:
 - Ospedale Policlinico
 - Policlinico San Donato
 - Ospedale San Giuseppe
- D52 - Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia - Polo Vialba;
- D53 - Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia - Polo San Paolo;

5.5 La distribuzione dei candidati idonei preso i corsi di studio di cui al precedente comma sarà in subordine alla preferenza anteriormente espressa dal candidato alla prova propedeutica ed in subordine alla graduatoria di merito della prova propedeutica, tenendo conto delle disponibilità dei posti di cui al punto 4.4. A parità di punteggio nella graduatoria di merito, la minore età anagrafica del candidato costituisce "criterio preferenziale".

Art. 6

6.1 Con apposito provvedimento del Comitato di Direzione della Facoltà di Medicina e Chirurgia, viene individuata la Commissione Didattica preposta alla valutazione dei candidati.

6.2 Compiti della Commissione didattica sono:



- la formulazione dei quesiti da utilizzare per la prova propedeutica e/o la eventuale coordinazione dei quesiti;
- la valutazione curricolare dei candidati risultati idonei di cui al precedente art. 4 comma 3;
- valutazione delle eventuali istanze in autotutela presentate dai candidati;
- redazione del verbale circa la prova propedeutica e la valutazione curricolare.

Art. 7

7.1 I candidati potranno presentare istanze in autotutela entro e non oltre il settimo giorno successivo alla data di pubblicazione della graduatoria di merito.